

ATTO DD 2/A2202A/2023 DEL 04/07/2023

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

## **A22000 - WELFARE**

A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

**OGGETTO:** D.G.R. n. 11-7146 del 3/7/2023. Modifica e integrazione della D.G.R. n. 11 - 6741 del

17/04/2023: Integrazione e rettifica dell'Allegato A della D.D. n. 924/A1419A/2023 del

26/04/2023. CUP J69I23000460001.

# Premesso che la Regione Piemonte:

- con D.G.R. n. 11 6741 del 17/04/2023 ha provveduto all'approvazione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti statali per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt. 72 e 73 D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore, ai sensi all'accordo di Programma 2022/2024 stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla D.G.R n. 3-5677 del 27/9/2022;
- con D.D. n. 924/A1419A/2023 del 26/04/2023 ha approvato il bando per l'assegnazione dei finanziamenti statali per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore, per risorse complessive pari a € 3.763.836,00 con scadenza il 6 luglio 2023 alle ore 12,00;

Vista la D.D. n. 945/A1419A/2023 del 27/04/2023: Rettifica per mero errore materiale dell'Allegato A alla D.D. 924/A1419A/2023 del 26/04/2023: "D.G.R. n. 11-6741 del 17/4/2023. Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. Bando 7 – AdP 2022 - Risorse euro 3.763.836,00. CUP J69I23000460001";

Tenuto conto che sia la D.G.R. n. 11 - 6741 del 17/04/2023 che la D.D. 924/A1419A/2023 del 26/04/2023 al punto 4 dell'Allegato A prevedono che le iniziative e i progetti di rilevanza regionale debbano essere presentati, pena l'esclusione, dai seguenti soggetti, singoli o in partenariato tra loro:

- 1. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, singole o in collaborazione tra loro, iscritte al RUNTS alla data di scadenza del bando di finanziamento, che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte;
- 2. fondazioni del Terzo Settore iscritte all'anagrafe delle Organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997 presso l'Agenzia delle Entrate del

Piemonte, oppure iscritte al RUNTS alla data di scadenza del bando di finanziamento, che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte.

Visto il quesito presentato alla Regione Piemonte via PEC con nota prot. n 92 del 15/6/2023, da parte dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra, la quale, facendo riferimento ad una nota di risposta al medesimo quesito da parte del Ministero delle Politiche Sociali, chiede alla Regione Piemonte se una Associazione di Promozione Sociale, con sede legale al di fuori della Regione Piemonte, ma caratterizzata, in ragione del proprio modello organizzativo decentrato, da una sede operativa nella regione Piemonte, attraverso la quale l'Associazione medesima svolge le sue attività di interesse generale sul territorio della Regione Piemonte, possa rientrare tra i beneficiari delle risorse per le iniziative e i progetti di rilevanza locale nella misura in cui l'attività di interesse generale finanziata sia svolta dalle proprie sezioni operative piemontesi nel territorio della Regione Piemonte;

Tenuto conto della nota del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 13539 del 30/9/2022, sopra citata, nonchè della ulteriore nota indirizzata alla Regioni prot. n. 19184 del 12/12/2022 nella quale, al punto 2 "Beneficiari delle risorse" si evidenzia che "(...) potranno parimenti accedere alle risorse in parola le APS, le ODV e le Fondazioni del Terzo Settore che hanno adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub-provinciali, attraverso le quali gli ETS operano declinando territorialmente le proprie attività. Ai fini che rilevano in questa sede, non è dirimente il dato formale del modello organizzativo adottato, dovendosi piuttosto considerare il dato sostanziale dell'effettiva operatività di tali organizzazioni attraverso le loro strutture decentrate (pur non essendo queste ultime dotate di autonoma soggettività giuridica, poiché tali strutture vengono identificate dal codice fiscale dell'ente nazionale) sui vari territori regionali. In tale ottica, per "effettiva operatività" deve intendersi la presenza di una sede operativa stabile, organizzata, individuabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili".

Inoltre, sempre nell'ambito della nota prot. n. 19184 del 12/12/2022, tra i soggetti beneficiari di dette risorse "vanno annoverate le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato iscritte nella sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, nonché gli enti inclusi nell'elenco pubblicato dal ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, e dell'articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 che possono operare in via transitoria in qualità di reti associative; resta fermo che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive aventi titolo all'accesso alle risorse di che trattasi (APS, ODV e Fondazioni del Terzo settore)";

Considerata, la necessità, per le ragioni sopra evidenziate:

- di ampliare le categorie di soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, previsti al punto 4, dell'Allegato A, della D.G.R. n. 11 6741 del 17/04/2023 e della D.D. n. 924/A1419A/2023 del 26/04/2023, inserendo tra gli stessi:
- 1. le APS, le ODV e le Fondazioni del Terzo Settore che abbiano adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub-provinciali, stabili, organizzate e individuabili, che svolgano sul territorio della regione Piemonte attività comprovabili, attraverso le quali operano, declinando territorialmente le proprie attività. Per questa fattispecie, viene richiesta l'iscrizione al RUNTS, oppure, per le sole fondazioni, all'elenco delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate, dell'organizzazione principale, titolare del codice fiscale;
- 2. le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato iscritte nella sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, nonché gli enti inclusi nell'elenco pubblicato dal ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, e dell'articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 che possono operare in via transitoria in qualità di reti associative; resta fermo che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive aventi titolo all'accesso alle risorse di che trattasi (APS, ODV e Fondazioni del Terzo settore) e che non abbiano sede operativa in Piemonte;

Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS, destinatari delle risorse previste possono essere anche le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore, in quanto iscritte nei previgenti registri.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1 – 3361 del 14 giugno 2021;

## LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;
- gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";
- la D.G.R. n. n. 11 6741 del 17/04/2023;
- la D.D. n. 924/A1419A/2023 del 26/04/2023;
- la D.D. n. 945/A1419A/2023 del 27/04/2023;
- la D.G.R. n. 11-7146 del 3/7/2023;

## **DETERMINA**

- di integrare il punto 4, dell'Allegato A, della D.G.R. n. 11 6741 del 17/04/2023 inserendo, quali categorie di soggetti ammessi alla presentazione delle istanze per l'assegnazione dei finanziamenti statali per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore, in aggiunta a quelli già indicati:
  - 1. le APS, le ODV e le Fondazioni del Terzo Settore che abbiano adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub-provinciali, stabili, organizzate e individuabili, che svolgano sul territorio della regione Piemonte attività comprovabili, attraverso le quali operano, declinando territorialmente le proprie attività. Per questa fattispecie, viene richiesta l'iscrizione al RUNTS, oppure, per le sole fondazioni, all'elenco delle onlus presso l'Agenzia delle Entrate, dell'organizzazione principale, titolare del codice fiscale;
  - 2. le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato iscritte nella sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, nonché gli enti inclusi nell'elenco pubblicato dal ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, e dell'articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 che possono operare in via transitoria in qualità di reti associative; resta fermo che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive aventi titolo all'accesso alle risorse di che trattasi (APS,ODV e Fondazioni del Terzo settore) e che non abbiano sede operativa

## in Piemonte:

Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS, destinatari delle risorse previste possono essere anche le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore, in quanto iscritte nei previgenti registri;

- di prevedere lo spostamento del termine di presentazione delle istanze, fissato al punto 5, dell'Allegato A per il 6 luglio 2023, alle ore 12.00, individuando quale nuova data di scadenza il 20 luglio p.v., sempre alle ore 12.00, onde permettere ai nuovi Enti sopra richiamati di elaborare in un tempo congruo le progettualità di cui trattasi, qualora interessati.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010 e su "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs 33/2013.

LA DIRIGENTE (A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio